

SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

N. 286/10 SENT.

N. 4955 CRON

N. 819/10 REP.

Composta dai Magistrati:

Dott. Sergio MATTEINI CHIARI Presidente
Dott. Salvatore LIGORI Consigliere Rel.
Dott. Massimo ZANETTI Consigliere

OGGETTO: bancari

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 452 anno 2006 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,


TRA

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A., con sede in Orvieto, in persona del legale rappresentante p.t.,

Elettivamente domiciliata in Perugia Via Oberdan n. 27 (c/o studio legale Zinci) presso l'Avv. Paolo Feliziani che con l'Avv. Umberto Morera la rappresentano e difendono in giudizio per delega a margine all'atto di appello.

APPELLANTE

E


elettivamente domiciliato in Perugia, via Bontempi n.1 presso l'Avv. Corrado Zaganelli che con gli Avv.ti Francesco Carbonetti e Elena

Francesca Carbonetti del foro di Roma lo rappresentano e difendono in giudizio per delega in calce all'atto di citazione in appello.

APPELLATO

OGGETTO: Bancari

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17.9.2009

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per l' appellante come all'atto di appello:

Per l' appellato come alla comparsa di risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 2 d. lgs. n. 5/03 notificato il 21-10-05 il prof. ██████████ conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Orvieto la Cassa di Risparmio di Orvieto spa.

Premesso:

- che da un controllo che, dopo la grave *"crisi dei mercati finanziari"* del 2001, aveva fatto fare da esperti sul portafoglio titoli di cui era titolare presso la Cassa di Risparmio di Orvieto - della Fondazione relativa alla quale era stato Presidente dal 1995 al 1997 ed ai cui addetti aveva *"di fatto delegato le proprie scelte di investimento in titoli"* - era emerso che i suoi risparmi erano stati *"investiti, in misura consistente, in titoli emessi da Paesi del terzo mondo, ad altissimo rischio"*; e

- che in particolare risultavano acquistati *"titoli emessi dalla Repubblica Argentina"* con scadenza 2004 per euro 175.000 (si trattava più precisamente di due acquisti distinti rispettivamente per 135.000 e 40.000 euro) ed altri con scadenza 2009 per US dollars 100.000, che nel 2005, a causa del *default* dello Stato argentino, aveva convertito rispettivamente in

titoli Argentina 12/38 LKD per euro 76.231 di valore nominale e 31/12/33.782 per euro 35.784 di valore nominale (quanto ai titoli Argentina con scadenza 2004) e titoli Argentina 12/38 ST/UP per 102.741 USD di valore nominale (quanto ai titoli Argentina con scadenza 2009);

l'attore assumeva:

- che per i titoli argentini anzidetti non aveva mai dato l'ordine di acquisto alla banca: la copia dei tre ordini di acquisto, privi di data, che la banca gli aveva comunicato a seguito di richiesta del suo legale recavano la sua sottoscrizione, ma si trattava di sottoscrizione vistosamente falsa, che comunque formalmente disconosceva; e

chiedeva pertanto:

- che fosse dichiarata *“l'inesistenza ovvero la nullità dei tre contratti di acquisto di titoli argentini”*.

Assumeva in subordine l'attore:

- che la banca aveva mancato di osservare le disposizioni che regolano l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari in materia. Precisamente, deduceva l'attore per quanto qui rileva, la banca:

--- aveva effettuato le operazioni relative ai titoli in questione senza avere dato ad esso attore le adeguate informazioni *“sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione”* (art. 21 I co. lett. b) del t.u.f. di cui al d. lgs. n. 58/98; e art. 28 II co. del regolamento del t.u.f. di cui alla delibera Consob n. 11522 dell'1-7-98;

--- aveva effettuato le operazioni in questione, da ritenere operazioni inadeguate *“per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”* rispetto al

cliente, senza avere ricevuto da esso attore un ordine impartito per iscritto in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29 del regolamento del t.u.f.). Esso attore aveva invero rifiutato, come era sua facoltà, di fornire alla banca le informazioni *“circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”* dalla stessa richiestegli ex art. 28 I co. let. a) del regolamento del t.u.f., sicché la banca non aveva alcun punto di riferimento in proposito: qualunque investimento diverso da un *“tranquillo acquisto di titoli di Stato avrebbe dovuto essere considerato inadeguato; figurarsi l'acquisto di bonds argentini”*: in effetti, nonostante fosse persona colta (era ordinario di diritto amministrativo presso la Università di Perugia), esso attore non aveva *“alcuna competenza finanziaria”*;

chiedeva pertanto:

- *alternativamente, essendo dottrina e giurisprudenza divise sul punto delle conseguenze delle violazioni delle disposizioni sopra richiamate, la dichiarazione di “nullità dei tre contratti in questione” ovvero di “pronunciarne la risoluzione per inadempimento” della convenuta.*

In ogni caso l'attore chiedeva la condanna della banca convenuta:

- *al “rimborso del prezzo addebitato all'attore, al netto di quanto questi ha riscosso per l'incasso delle cedole e pertanto nella misura di euro 246.110,68 ovvero nella diversa misura ... di giustizia, oltre interessi come per legge”, nonché*

- *“a risarcire all'attore il danno subito ...”;*

- fermo restando che egli era *“pronto a consegnare, contestualmente al rimborso, i titoli ottenuti in conversione di quelli oggetto del ... giudizio”*.

Nella sua comparsa di costituzione la Cassa di Risparmio di Orvieto, affermava l'infondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.

Pur affermando l'autenticità delle sottoscrizioni dei relativi ordini, ma dichiarando peraltro di *“prendere atto del disconoscimento di controparte”*, la banca affermava anzitutto l'infondatezza della domanda principale dell'attore volta alla dichiarazione di inesistenza o nullità degli acquisti dei titoli - che precisava effettuati, rispettivamente, alle date del 18-6-99, del 21-2-00 e del 23-1-01 - perché l'attore aveva certamente ordinato i detti acquisti.

Premesso infatti che la forma scritta non era necessaria per i singoli ordini impartiti nell'ambito di un contratto quadro di intermediazione, potendo detti ordini essere dati telefonicamente; il *“consenso”* dell'attore all'acquisto risultava con sicurezza da tutta una serie di circostanze (mancato reclamo contro gli estratti conto regolarmente inviatigli; percezione degli interessi sui titoli in questione; ammissione dell'acquisto dei titoli in una lettera inviata alla banca; conversione de titoli originari).

Affermava poi la banca l'infondatezza delle domande attoree fondate sulle pretese violazioni agli obblighi informativi di cui al tuf e relativo regolamento.

Deduceva la banca:

- che la diligenza nell'informazione andava valutata *ex ante* e nessuno, all'epoca degli acquisti contestati, era in grado di prevedere il successivo *default* dello stato argentino; la situazione dei titoli dello stato argentino non era, fino al primo trimestre 2001, più grave di quella dei titoli emessi da tanti altri stati cd. emergenti, come Brasile, Venezuela, Colombia, Russia, Ucraina, Turchia, che emettevano obbligazioni, allora come ora negoziate, rispetto alle quali non si è poi registro alcun *default*;

- che gli acquisti contestati dovevano ritenersi adeguati rispetto all'attore. Da un lato questi, sebbene si fosse rifiutato di dare le richieste informazioni richiestegli dalla banca, era ben noto alla banca come persona esperta professionalmente in materia finanziaria. Dall'altro dal prospetto del suo portafoglio titoli presso la banca all'epoca degli acquisti per cui era causa, per un importo che oscillava fra i due ed i tre milioni di euro, risultava che l'attore aveva effettuato una miriade di titoli ad alto rischio, ed in particolare obbligazioni di paesi emergenti come la Colombia, il Brasile, la Turchia, Messico, Russia, con tassi di interesse, e dunque rischio, anche superiori a quello dei titoli argentini, i quali costituivano solo una quota modesta di tali titoli ad altro rischio.

Con sentenza 12-6-06 l'adito Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea,

- pronunciava la risoluzione dei contratti aventi ad oggetto obbligazioni argentine stipulati fra le parti in data 18-6-99, 21-2-00 e 23-1-01, e conseguentemente

- condannava la banca a restituire all'attore (*"a titolo di danno emergente"*, si precisa in motivazione) la somma di euro 236.070,06 addebitatagli per i detti acquisti;

- condannava l'attore a restituire alla banca i titoli ottenuti in conversone di quelli dedotti in lite;

- condannava la banca al pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno (*"per lucro cessante"*), la somma di euro 64.800,27, oltre interessi dalla data della sentenza sino alla soddisfazione del credito;

- rigettava le altre domande delle parti;

- condannava la banca al rimborso in favore dell'attore delle spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello la banca con citazione dell'attore davanti a questa Corte.

Costituendosi in giudizio l'attore resisteva all'appello e proponeva appello incidentale.

La causa passava quindi in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'atto d'appello la banca convenuta chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, siano rigettate le domande dell'attore accolte dal Tribunale.

Il primo giudice ha motivato la sua pronuncia affermando:

- che in data 25-6-98 l'attore aveva stipulato con la banca convenuta un contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e un contestuale contratto di deposito e custodia e

amministrazione di strumenti finanziari; contratto per negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini che sarebbe da inquadrare nello schema del mandato: esso definisce la cornice entro cui avrebbero dovuto svilupparsi le singole operazioni;

- che alla banca era ascrivibile (essa non aveva dato, come era suo onere, la prova dell'adempimento o della non imputabilità ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento):

a) la violazione della disposizione di cui all'art. 1 III co. del contratto che *"richiede per qualsiasi ordine ... la forma scritta"*, avendo l'attore disconosciuto le sottoscrizioni degli ordini e non avendo la banca proposto istanza di verifica delle stesse.

Afferma peraltro il primo giudice che la forma scritta prevista a pena di nullità dall'art. 23 del tuf riguarda il solo contratto quadro e non i singoli ordini e le singole operazioni poste in essere in esecuzione di quel contratto: per tali atti la forma viene stabilita dagli stessi contratti quadro, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del regolamento del tuf. Ed il contratto stipulato dalle parti stabiliva che gli ordini debbono essere impartiti (*"di norma"*) per iscritto, dovendo la banca rilasciare apposita attestazione cartacea; e che, qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la banca li registra su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Disposizione contrattuale che riprende quella dell'art. 29 III co. del regolamento del tuf, ma che, escludendo il riferimento alle operazioni inadeguate contenuto in detto articolo, andrebbe interpretata come riferibile a tutte le operazioni, adeguate o inadeguate che siano.

La statuizione del primo giudice sembra perciò da intendere nel senso che, in mancanza di ordine scritto da parte dell'attore, era mancato per l'ordine telefonico la registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente da parte della banca.

Rileva infatti il primo giudice che la banca non può giustificare il fatto di non essere in grado di provare l'ordine telefonico affermando di essere tenuta a conservare le registrazioni solo per un quinquennio, perché un conto è tale obbligo, altra cosa l'onere di conservare le registrazioni per fornire le prove a sé favorevoli; che non rileva il fatto che l'attore incassò per un certo periodo i profitti derivanti dai titoli acquistati, atteso che ciò non vale ad escludere l'inadempimento contrattuale; e che altrettanto vale per l'esercizio del diritto di conversione, che doveva peraltro intendersi come posta in essere al fine di limitare, entro certi limiti, i danni subiti.

b) la violazione dell'art. 28 II co. del regolamento del tuf che vieta agli intermediari di *"effettuare ... operazioni se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione ... la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*, che costruisce specificazione della regola di cui all'art. 21 lett. b) del tuf, per il quale gli intermediari devono *"acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"*. L'obbligo informativo, precisava il primo giudice, era posto con riguardo non solo al momento dell'investimento, ma anche, come si ricavava dal riferimento nella detta norma al disinvestimento, e dall'art. 21 lett. b) del tuf, anche successivamente, nel senso che la banca avrebbe dovuto

informare l'attore del graduale peggioramento del rating e quindi dell'aumento del rischio di insolvenza dei titoli dello stato argentino.

Dell'adempimento di tale obbligo non c'era prova; non essendo allo scopo sufficiente la provata consegna, al momento della stipula del contratto quadro, del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

c) la violazione della clausola di cui all'art. 1 VI co. del contratto quadro, che riprende il contenuto dell'art. 29 del regolamento tuf, per la quale *“La Cassa si astiene dall'effettuare per conto del cliente operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni”*, provvedendo *“ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni”* relative, salvo che il cliente dia conferma dell'ordine *“per iscritto ... facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute”* o, se l'ordine è impartito telefonicamente, *“l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente risultino da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente”*.

Le operazioni non apparivano adeguate all'attore per l'entità delle somme investite, pur in presenza di un portafoglio composto da numerosi altri titoli speculativi, perché sin dal 1998 i bonds argentini dovevano essere inseriti nella categoria *“speculative”*. Già alla data del primo acquisto in contestazione del 18-6-99 ai titoli del debito argentino veniva attribuito dalla agenzia Moody's il rating B1 (titoli altamente speculativi con garanzia limitata di assolvimento delle condoni contrattuali), valutazione molto incisiva al ribasso avendo la stessa agenzia attribuito nell'anno

precedente agli stessi titoli il rating Ba3 (garanzia di interessi e capitale limitata, ma senza pericolo di insolvenza a breve), con ingresso pertanto dei titoli nell'area dell'*highly speculative*. Anche le agenzie Standard & Poor's e Fitch attribuivano già a quella data (anzi nel 1998) il rating BB (categoria speculativa; grande incertezza ed esposizioni ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali). Nell'anno 2000, in cui avveniva, il 21 febbraio, il secondo acquisto di titoli per cui è causa, tutte le agenzie confermavano il rating dell'anno precedente. Nell'anno 2001, in cui, il 23 gennaio, avveniva il terzo acquisto di bonds argentini per cui è causa, l'agenzia Moody's elevava rating Ca "*in poor standing*", che indica limitata possibilità di recupero del capitale; per le agenzie Standard & Poor's (rating D) e Fitch (rating DDD) si era ormai in *default*.

L'adeguatezza delle operazioni non poteva essere affermata, come faceva la banca, per essere l'attore persona di profonda cultura giuridico-economica ed investitore estremamente avveduto ed esperto con una spiccatissima propensione al rischio.

- che non solo le violazioni alle clausole del contratto quadro, ma anche quella alla disposizione del tuf o del suo regolamento dovevano qualificarsi come inadempimenti contrattuali. Si trattava infatti di specificazioni del dovere generale di diligenza professionale (art. 1176 II co. c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) nell'esecuzione del contratto ed era da escludere che conseguenza delle violazioni di queste disposizioni fosse la nullità dei "*negozi*" ex art. 1418 c.c, e tanto più una nullità assoluta diversa dunque dalla nullità relativa in favore del cliente prevista per il difetto di forma dall'art. 23 I e III co. tuf, in ragione del preteso carattere imperativo

di queste disposizioni: trattandosi di atti esecutivi del mandato contenuto nel contratto quadro il vizio non potrebbe essere riferito alla fase genetica del contratto stesso come appunto nei casi di invalidità;

- che in conclusione andava pronunciata la risoluzione dei contratti di acquisto delle obbligazioni argentine per inadempimento contrattuale della convenuta;

- che ne conseguiva:

--- la condanna della banca alla restituzione, "*a titolo di danno emergente*", delle somme (euro 282.126,86) addebitate all'attore per l'acquisto dei titoli, decurtate dell'ammontare delle cedole effettivamente incassate (pari, pacificamente, ad euro 46.056,80);

--- la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli ottenuti in conversione di quelli oggetto di causa;

--- la condanna della banca al risarcimento del danno da lucro cessante, che poteva essere liquidato, secondo un certo calcolo, in euro 64.800,27, oltre interessi dalla data della decisione al soddisfo.

2. Deduce la banca a sostegno del suo appello principale anzitutto che il primo giudice ha errato nel pronunciare la risoluzione dei tre contratti di acquisto di titoli argentini fondandola su pretese inadempienze ad obbligazioni che non nascevano da quei contratti, ma, in ipotesi, dal contratto quadro: era semmai di questo diverso contratto che avrebbe potuto pronunciarsi la risoluzione per inadempimento, facendo peraltro salva, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, la parte del contratto che aveva avuto regolare esecuzione: questione comunque puramente teorica perché l'attore non aveva chiesto la risoluzione di questo contratto.

Peraltro, afferma ancora la banca, le violazioni degli obblighi che fanno carico all'intermediario finanziario richiesto di effettuare una negoziazione in strumenti finanziari, quali sono quelle ascritte dal primo giudice, – escluso che dette violazioni possano dare luogo per gli acquisti a nullità per violazione di norme imperative, atteso che tale nullità può seguire alla violazione di norme relative al contenuto del contratto e non di quelle relative alla formazione dello stesso - rileverebbero solo, come affermato da Cass. 05/19024, come fonte di responsabilità precontrattuale, “*sub specie di dolum incidens*”(art. 1440 c.c.), e quindi fonte di risarcimento dei danni per la sola lesione dell'interesse contrattuale negativo.

3. L'appello è sul punto fondato nei soli limiti di quanto segue.

Sulla natura della responsabilità cui danno luogo le violazioni in discorso la Corte ritiene però preferibile parlare, come ha fatto il primo giudice ed in coerenza con la prevalente giurisprudenza dallo stesso richiamata (si può aggiungere fra le più recenti A. Torino, 19-02-2008), di responsabilità contrattuale; anche se la questione è in pratica assorbita dalla negazione, che verrà fatta di seguito, delle violazioni che il primo giudice ascrive alla banca.

Col contratto quadro la banca si impegna ad eseguire per conto del cliente delle operazioni su strumenti finanziari secondo regole prestabilite: si tratta, sembra corretto ritenere, di un contratto normativo di futuri mandati, che la banca si impegna anticipatamente ad accettare salvo il previo adempimento di alcuni obblighi informativi.

L'esecuzione dei mandati può avvenire, oltre che in nome del cliente (con ^{obblighi} acquisti dunque che comportano l'immediato acquisto dei titoli in capo al cliente), anche in nome proprio della banca, con successiva trasferimento dei titoli in capo al cliente: appare pacifico che ciò sia avvenuto nel caso di specie (al di là del riferimento a tale "trasferimento" negli ordini impugnati) perché altrimenti l'attore non avrebbe potuto impugnare gli "acquisti" dei titoli: se fatti dalla banca in nome di esso attore, questi non avrebbe acquistato alcun titolo dalla banca .

In occasione delle richieste da parte del cliente di esecuzione di operazioni finanziarie la banca secondo quanto previsto nel contratto quadro o direttamente dalla legge che però appare integrativa degli effetti di detto contratto, ha verso il cliente degli obblighi di informazione sul rischio dell'operazione perché il cliente possa consapevolmente insistere nella richiesta (ed allora si perfezionerà il mandato: la richiesta iniziale ha perciò, come afferma l'attore, solo natura di proposta contrattuale) e revocarla.

La violazione di detti obblighi ha chiaramente natura di inadempimento di obbligazione sorta col contratto quadro ed attivata con la richiesta di operazione.

Poiché si tratta di obbligazioni che hanno ad oggetto le modalità di stipula dei singoli mandati, si potrebbe anche parlare di responsabilità precontrattuale rispetto a questi mandati. Ma – fermo che la violazione di tali regole non dà luogo, in assenza di previsione normativa in tal senso (non vale l'affermazione che si tratta di violazione di norme imperative, non trattandosi, come rileva la banca, di norme relative all'oggetto dei mandati), alla nullità dei mandati e tanto meno alla nullità degli acquisti conseguenti

all'esecuzione dei mandati (il ritrasferimento che il mandatario senza rappresentanza deve compiere in favore del mandante degli effetti del negozio concluso col terzo viene considerata una delle poche ipotesi di negozio astratto di trasferimento, cioè valido anche in difetto di causa, riconosciute del nostro ordinamento) – dovrebbe essere chiaro ^{si tratta} che di ipotesi di responsabilità precontrattuale diversa da quella di cui all'art. 1337 c.c., perché qui si ha la violazione di un diritto *erga omnes*, perché esistente verso chiunque prima ancora dell'apertura delle trattative questo stesso atto essendovi soggetto (si tratta infatti, secondo l'opinione prevalente, di responsabilità extracontrattuale: Cass. S.U. 03/10160), mentre nel nostro caso si tratta di violazione di un diritto verso un soggetto determinato, la banca, che è impegnata in base al contratto quadro a tenere delle condotte informative rilevanti per la formazione dei mandati agli acquisti. L'affermazione della natura contrattuale della responsabilità rileva perché consente di affermare gli ordinari rimedi di tutela del contratto, come la domanda di risoluzione per inadempimento, che la tesi della responsabilità precontrattuale indurrebbe a ritenere inammissibili.

Si deve riconoscere che il risarcimento va limitato al danno derivante dalla l'esecuzione (e non dalla inesecuzione) del mandato; ma tale riconoscimento appare compatibile con l'affermazione della responsabilità contrattuale una volta che si rilevi che si tratta in definitiva di violazione di un'obbligazione negativa: si è data esecuzione al mandato in assenza delle condizioni che la legittimavano.

Sul punto della qualificazione della responsabilità della banca la Corte ritiene di respingere l'appello della banca. *Cassa di Bologna*

L'appello va invece accolto in punto di infondatezza comunque della domanda attorea alla risoluzione degli acquisti dei titoli.

E' evidente che non può darsi risoluzione per inadempimento di un contratto che per l'inadempimento di obbligazioni che nascono da quel contratto.

E' da escludere perciò, come afferma la banca, che la pretesa risoluzione degli acquisti dei titoli argentini possa essere fondata sulla pretesa violazione da parte della banca di obbligazioni che nascono, non da questi contratti, e nemmeno, va osservato dai mandati che ne sono all'origine, ma dal contratto quadro stipulato dalle parti nel 1998. Solo di questo contratto, come rileva la banca, si sarebbe potuto chiedere la risoluzione nei limiti di cui all'art. 1458 I co. c.c.

4. Avendo rigettato l'appello della banca in punto di qualificazione come responsabilità precontrattuale della eventuale responsabilità della banca, rimane assorbita la domanda dell'attore, che lo stesso chiama appello incidentale condizionato, con la quale egli chiede che, in caso di affermazione della responsabilità precontrattuale della banca, la stessa sia comunque condannata al risarcimento del danno.

A tale proposito appare opportuno rilevare che, esclusa la risoluzione per inadempimento degli acquisti (ed anche del contratto quadro, non richiesta) ed anche la dichiarazione di nullità degli acquisti (si noti che l'attore non ha riproposto in appello la domanda di nullità degli acquisti che in primo grado aveva proposto in alternativa a quella di risoluzione come conseguenza dell'inadempienza della banca, salva, come si vedrà, la riproposizione della domanda di nullità degli acquisti fondata

sulla diversa causa dell'inesistenza degli ordine), va anche esclusa ogni condanna delle parti a reciproche restituzioni; e le pretese dell'attore andrebbero intese, per poter essere accolte, come semplici domande di risarcimento del danno sulla base della responsabilità contrattuale della banca; ciò che l'attore ha espressamente richiesto, come s'è visto, sia pure per il caso di affermazione di responsabilità precontrattuale.

Si tratta invero di domande non formulate in questi termini dall'attore in primo grado, la domanda di risarcimento proposta in primo grado valendo evidentemente per il solo danno per lucro cessante o in genere per i danni non eliminati dalle restituzioni conseguenti alle richieste pronunce di risoluzione o di nullità. Ma la qualificazione giuridica in termini di semplici domande di risarcimento del danno è da ritenere ammissibile perché rimane ferma l'identità sostanziale del *petitum* (si tratta, quanto al danno emergente, della somma che la banca gli aveva addebitato per l'acquisto dei titoli) e *causa petendi* (le violazioni agli obblighi di cui si discute).

Si noti che, spinto forse dalla forza delle cose, lo stesso primo giudice, pur avendo pronunciato la risoluzione degli acquisti, ha poi condannato la banca alla restituzione delle somme addebitate all'attore per le operazioni impugnate "a titolo di danno emergente", salvo il risarcimento del lucro cessante. In sostanza emettendo egli stesso una pronuncia di condanna al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.

5. La prima violazione imputata dal Tribunale alla banca è, come s'è visto sopra, quella relativa alla mancata registrazione degli ordini telefonici

secondo quanto stabilito all'art. 1 III co. del contratto; violazione che per il primo giudice si sarebbe tradotta, sembra di capire, in un'illecita esecuzione degli ordini; ciò che forse, nell'opinione del primo giudice, assorbirebbe la stessa questione dell'effettività dei detti ordini, che l'attore con la prima delle sue domande, al di là del disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni degli ordini, aveva comunque contestato.

Sul punto la banca, senza contestare l'impostazione del primo giudice in termini di inadempienza contrattuale, ha negato la violazione ritenuta dal primo giudice affermando:

- che l'art. 1 III co. del contratto quadro, riproducendo nel suo complesso quasi testualmente l'art. 29 del Regolamento tuf, che impone la forma scritta o la registrazione degli ordini telefonici solo nei casi di operazioni inadeguate, non andava interpretato nel senso di prevedere la forma scritta anche nel caso di ordini inadeguati;

- che comunque la attestazione in forma scritta degli ordini poteva vedersi nella comunicazione periodica degli estratti conto;

- che in ogni caso, sembra di capire, *“il rispetto della forma scritta dei singoli ordini impartiti nell'ambito di un contratto quadro”* sarebbe *“irrelevante ai fini della validità dell'acquisto”* - ciò che appunto aveva indotto la banca a soprassedere alla contestazione delle sottoscrizioni da parte dell'attore -; tanto più che l'attore, nella sua corrispondenza con la banca, aveva *“ammesso di avere effettuato gli acquisti dedotti in lite senza nulla contestare circa la validità e l'intenzionalità dell'acquisto, quindi con evidente efficacia confessoria”*.

Va però rilevato che l'attore ha sul punto proposto appello incidentale, sia pure condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, col quale ha riproposto la prima delle domande formulate in primo grado, quella di dichiarare “inesistenti e/o nulli” gli “ordini di negoziazione oggetto di causa”, con conseguente condanna della banca “alle medesime restituzioni e risarcimenti disposti nella sentenza appellata” in favore di esso attore.

Con questa domanda l'attore assume non, come fa il primo giudice, una inadempienza contrattuale della banca, ma l'assenza di ogni ordine da parte sua, con la conseguenza, correttamente ricavata, che i pretesi mandati agli acquisti dei titoli sarebbero inesistenti e nulli per conseguenza sarebbero gli acquisti dei titoli (e cioè del loro trasferimento dalla banca all'attore).

A sostegno di questo suo appello incidentale l'attore afferma:

- che il tribunale avrebbe già accertato che le firme apposte sotto gli ordini per cui è causa sono apocrife, ed il punto non sarebbe stato fatto oggetto di impugnazione;

- che comunque la banca non aveva neanche tentato di provare, mediante esibizioni di registrazioni telefoniche o testimoni, che gli ordini in questione siano stati impartiti verbalmente; ciò che rendeva irrilevante la questione se le forme previste dalla clausola contrattuale fossero *ad substantiam*, come presume l'art. 1352 c.c., o *ad probationem*, perché comunque la prova richiesta non era stata data;

- che il fatto che esso attore non avesse contestato i rendiconti dai quali risultavano gli acquisti; avesse scritto alla banca nel gennaio-febbraio

2005 preannunciando la propria intenzione di promuovere causa di risarcimento ed avesse provveduto alla conversione dei bonds argentini non potevano avere alcuna efficacia sanante, dato che né il contratto nullo, né tanto meno quello inesistente, possono essere convalidati; né, contrariamente a quanto affermato dalla banca, potevano avere “*valenza confessoria*”: essi si spiegano col fatto che esso attore aveva sostanzialmente delegato alla banca la gestione dei propri risparmi e si era accorto della falsificazione della sua firma solo quando, per consiglio del suo avvocato, aveva chiesto alla banca copia della documentazione relativa agli acquisti.

- che anzi fra le parti esisteva un rapporto che “*arieggiava*” quello di gestione individuale di portafoglio, peraltro condotto con metodi impropri: preso atto che mancava il mandato gestorio la banca rimediava falsificando le firme; la banca si guardava bene dal riconoscere la realtà dei fatti perché altrimenti avrebbe dovuto ammettere la nullità del rapporto gestorio per difetto della forma scritta prevista a pena di nullità, che può essere fatta valere solo dal cliente, dall’art. 24 del tuf.

6. L’appello incidentale dell’attore va respinto, mentre va accolto l’appello principale della banca.

Nessuna delle parti sembra contestare che il requisito della forma scritta di cui all’art. 23 I co. del tuf vale, nel caso di specie, per il contratto quadro (che fra le parti sia intercorso addirittura un rapporto di gestione individuale di portafoglio, non documento per iscritto, è affermazione dell’attore, contestata dalla banca, priva di ogni riscontro probatorio) e non per i singoli ordini.

Non è in questione neanche il punto che la disciplina della forma di questi ordini è rimessa dal regolamento tuf (art. 60) alle pattuizioni contrattuali, salvo il rispetto dell'art. 29 di detto regolamento. Come è avvenuto nel caso di specie, nel quale l'art. 1 III co. del contratto di negoziazione stabilisce che *“Gli ordini sono impartiti alla Cassa di norma per iscritto All'atto del ricevimento dell'ordine, la Cassa ... rilascia... apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente”*.

Si ammetta pure che, come affermato dal primo giudice, la regola sugli ordini telefonici valga, secondo la lettera della clausola, per tutti gli ordini e non solo, come invece afferma la banca, per quelli aventi ad oggetto operazioni inadeguate.

Al di là della presunzione di cui all'art. 1352 c.c. richiamato dall'attore, sembra chiaro che le forme previste da dette disposizioni sono non *ad substantiam*, ma *ad probationem* (cfr. Trib. Firenze 27 novembre 2002).

Per l'ordine la forma scritta non può dirsi neppure prescritta, atteso che essa viene indicata come ^{da} adottare *“di norma”* facendo salva dunque la possibilità di ordini verbali, che la disposizione, stando alla sua lettera, neppure stabilisce che possano essere solo quelli telefonici.

A seconda della forma data all'ordine la clausola contrattuale pone a carico della banca alcun adempimenti (attestazione cartacea, registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente) che hanno evidentemente significato probatorio e non condizionano di certo la validità dell'ordine,

essendo peraltro assurdo che la validità di un atto – si tratterebbe, si noti, di nullità assoluta - dipenda da un adempimento a carico di un soggetto (la banca) diverso da quello (il cliente) che pone in essere l'atto. Si tratta di forme che la banca ha il dovere, come afferma il primo giudice, ma anche l'onere di porre in essere per provare d'avere effettivamente ricevuto l'ordine cui dichiara di avere dato attuazione.

S'è visto che l'attore ha disconosciuto le sottoscrizioni degli ordini scritti esibiti dalla banca, ^{in quere} ~~che~~ non ne chiesto la verificaione degli ordini; e non si può perciò ammettere l'esistenza di ordini scritti (si noti peraltro che se la scrittura disconosciuta non può essere utilizzata come fonte di prova, non per questo, contrariamente all'assunto dell'attore, può ritenersi provatamente falsa: Cass. 94/155).

La banca non ha peraltro neanche offerto in giudizio alcuna registrazione di ordini telefonici. ~~Ma~~ ~~questa~~ omissione non basta però a ritenere che ordini almeno verbali non sia stati impartiti dall'attore, secondo la deduzione della banca che con questa tesi giustifica di non avere proposto istanza di verificaione di fronte al disconoscimento attoreo della sottoscrizione degli ordini scritti. Ed è possibile, se le sottoscrizioni degli ordini non fossero riconducibili all'attore - si fa solo un'ipotesi -, che esse siano state apposte d'intesa con l'attore, e quindi sulla base di ordini effettivi, dall'addetto della banca in ragione del rapporto di fiducia pacificamene esistente da anni fra le parti allo scopo di dare agli ordini una apparente regolarità formale che non si pensava che avrebbe potuto in seguito essere contestata

Ora, a proposito della mancata registrazione degli ordini telefonici o comunque verbali si potrebbe al più ritenere astrattamente applicabile l'art. 2725 I co. c.c., il quale stabilisce che quando, per volontà della legge o delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto non è ammessa la prova per testimoni e conseguentemente (art. 2729 II co. c.c.) neppure quella per presunzioni.

Ma, poiché questa inammissibilità sorge in concreto solo a seguito di eccezione di parte (Cass. 96/2213; 04/3392; cfr. anche Tribunale Milano 10-7-04, che, in un caso analogo a quello di specie, dà atto dell'eccezione di inammissibilità della prova per testi sollevata dal cliente), e l'attore non l'ha mai eccepita, come è confermato dal fatto che egli afferma che le presunzioni indicate dalla banca non sono concludenti e che la stessa non ha indotto testimoni sul punto, in effetti è possibile ritenere, come fa la banca, che la prova degli ordini verbali (non importa se telefonici) sia integrata presuntivamente dalle circostanze indicate da essa banca (si tratta di provare detti ordini e non di convalidarli, come sembra ritenere l'attore, seguito dal primo giudice, atteso che, se esistenti, sono certamente validi).

E si tratta di circostanze – la mancata contestazione dei periodici estratti conto che facevano riferimento agli acquisti in questione ed alla riscossione delle relative cedole; la lettera 25-1-05 spedita dall'attore alla banca per annunciare l'intenzione di promuovere un'azione di risarcimento contro la banca “*in ordine ai bonds argentini a suo tempo acquistati*” presso la banca; la conversione dei detti bonds, al fine, dichiarato nella lettera anzidetta, di limitare “*il danno sinora emergente*”, ma esercitando un potere che se gli ordini fossero mancati non avrebbe avuto perché gli

acquisti sarebbero stati, come afferma l'attore stesso, nulli – che, valutate nel loro complesso, tenuto conto degli importi degli acquisti e della levatura professionale dell'attore, persuadono la Corte della effettività degli ordini in questione.

Alla ammissione, fatta dall'attore nella lettera 25-1-05 di cui sopra, di avere acquistato i bonds in questione presso la banca va anzi attribuita, come afferma la banca, valore confessorio del fatto dell'acquisto e dunque, implicitamente, dell'ordine che lo avrebbe reso possibile: e la confessione è da ritenere prova ammissibile quand'anche si ritenesse in concreto operativo il divieto di cui all'art. 2725 II co. c.c..

L'attore ha per vero cercato di privare d'efficacia questa confessione (art. 2732 c.c.) affermando in sostanza che essa sarebbe stata determinata da errore: essa sarebbe stata infatti resa nella lettera di cui sopra del 21-1-05 prima di accorgersi, a seguito della consegna della copia degli ordini per cui è causa ottenuta dalla banca a seguito della richiesta fattane dal suo avvocato con la lettera del 9-5-05, che gli ordini erano apocrifi. Senonché il fatto che l'attore abbia preso visione delle copie degli ordini, disconoscendone la sottoscrizione, solo dopo avere fatto l'ammissione dell'acquisto dei titoli nella lettera di cui sopra non prova che questa ammissione sia stata fatta ritenendo che le sottoscrizioni degli ordini fossero autentiche: detta ammissione, che non fa alcun riferimento alla forma degli ordini, ben poteva significare che un ordine, anche verbale, fosse stato comunque dato.

L'appello incidentale col quale l'attore ha riproposto le domande formulate *in primis* sul fondamento dell'inesistenza di suoi ordini in ordine agli acquisti dei titoli argentini va perciò rigettato.

D'altra parte va accolto l'appello principale della banca perché la mancata registrazione degli ordini telefonici o comunque verbali dell'attore secondo la previsione di cui al contratto quadro, anche ammesso che costituisca un inadempimento contrattuale, non vale a rendere illegittima l'esecuzione degli ordini una volta che la banca sia risultata comunque in grado di provare l'effettività di detti ordini, ed è perciò da escludere che detta inadempienza abbia cagionato all'attore i danni, da esecuzione illegittima degli ordini, di cui lo stesso chiede il risarcimento.

7. Nel suo appello principale la banca contesta anche le altre due inadempienze ascritte dal primo giudice, e cioè quella di non avere dato all'attore adeguate informazioni sia sui rischi iniziali delle operazioni ordinate sia sull'andamento del rating dei titoli acquistati con dette operazioni; e quella di avere dato esecuzione ad operazioni non adeguate rispetto all'attore senza avere ottenuto l'espressa autorizzazione del cliente.

Deduce la banca:

- che in occasione della stipula nel 1998 del contratto quadro aveva adempiuto ai suoi iniziali obblighi informativi consegnando all'attore il "*Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari*" la cui copia era in atti, che in particolare informava sui rischi dei "*titoli di debito*", e cioè che c'era il rischio di non essere remunerati in caso di dissesto finanziario e che l'aumento del rischio percepito di mancato pagamento degli interessi o di mancata effettuazione del rimborso del

capitale s traduceva in un aumento del tasso d'interesse che l'emittente si trova costretto ad offrire;

- che nella medesima occasione la banca aveva ottemperato all'obbligo di chiedere all'attore informazioni sulla sua *"esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari"*, sulla sua *"situazione finanziaria"*, su suoi *"obiettivi di investimento"* e sulla sua *"propensione al rischio"*, ricevendo un espresso rifiuto. Ma non per questo la banca avrebbe dovuto considerarlo, come sembra avere ritenuto il primo giudice seguendo le deduzioni dell'attore, una persona inesperta in materia finanziaria. E' vero che in caso di rifiuto del cliente la banca deve comunque agire tenendo conto di tutte le notizie di cui sia comunque in possesso *"es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività"*, oltre che della situazione di mercato (Com. CONSOB DI/30396 del 21 aprile 2000). Ma, appunto, ai dipendenti della banca era comunque ben chiaro chi fosse l'attore: professore universitario ordinario di diritto amministrativo, che aveva in particolare studiato *"il mondo della banca e della finanza"*, e per quasi due anni Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, che all'epoca controllava la banca, sul presupposto, evidentemente, del possesso delle qualità, previste dalla legge per detta carica, di *"professionalità, competenza ed esperienza"* che consentissero alla Fondazione, in particolare, di amministrare il suo patrimonio *"secondo accorti criteri di investimento"*. L'attore si presentava cioè, nonostante il suo rifiuto a dare le informazioni richieste dalla banca, come un *"investitore consapevole"*;

- che l'attore non aveva bisogno di ulteriori particolari informazioni sui titoli argentini i cui acquisti sono stati contestati perché egli li conosceva già avendo, antecedentemente al primo di detti acquisti, acquistato quei titoli argentini (Argentina XEU 2003 – 8,75), effettuando un investimento andato a buon fine anche per il capitale. All'epoca di quel primo acquisto il rating dei titoli argentini era quello stesso (BB secondo Standard and Poor's, che individua la fascia più sicura della c.d. categoria speculativa) di quello del giugno 1999, epoca del primo degli acquisti contestati, e che perdurò fino al marzo 2001 (e cioè fino a dopo l'ultimo degli acquisti per cui è causa). Il *default* dello stato argentino, del 2002, era a quei tempi inimmaginabile;

- che gli acquisti dedotti in lite dovevano peraltro ritenersi, contrariamente all'affermazione del primo giudice, adeguati alla caratteristiche di investitore dell'attore, per tipologia, per oggetto, per frequenza e per dimensione. Dal suo portafoglio titoli all'epoca degli acquisti per cui era causa risultava l'alta propensione al rischio dell'attore. Da detto portafoglio risultava infatti, prima dell'acquisto dei titoli argentini per cui è causa, l'acquisto di *“una miriade di titoli ad alto rischio, di obbligazioni di Paesi emergenti, di azioni, di quote di Fondi speculativi”*: titoli del tuo simili, per livello di rischio, ai titoli argentini. Il portafoglio complessivo, all'epoca degli acquisti per cui è causa, oscillava fra i due ed i tre milioni euro; e le obbligazioni argentine rappresentavano una quota compresa fra il 5 ed il 13% a fronte di una componente di investimenti ad alto rischio che oscillava fra il 65% e l'83% del portafoglio;

- che era senza fondamento l'addebito di non avere informato l'attore dell'andamento delle obbligazioni posteriormente al loro acquisto, perché un siffatto obbligo presuppone un servizio accessorio di consulenza di cui all'art. 1 VI co. lett. f) tuf, ben diverso da quello principale di "ricezione e trasmissione ordini" di cui alla lett. e) del co. V del medesimo articolo, che non era mai stato pattuito dalle parti (ciò che avrebbe del resto comportato un compenso a parte). Ne era conferma l'art. 28 II (recte: III) co. del regolamento del tuf, che prescrive di informare i clienti sull'andamento (quando particolarmente negativo) degli investimenti soltanto quando questi abbiano ad oggetto strumenti derivati o warrant (a causa della loro elevata volatilità) e non invece se abbiano ad oggetto altri strumenti finanziari.

8. L'appello è anche sul punto fondato.

Anzitutto va escluso, per le ragioni addotte dall'appellante, che la banca, la quale non aveva un rapporto di consulenza con l'attore, avesse un obbligo di informazione anche sull'andamento dei titoli dopo il loro acquisto, come per vero non sembra affermato neanche dall'attore.

Il principio poi di cui all'art. 21 I co. lett. b) del tuf (l'articolo reca la rubrica "criteri generali"), secondo cui "*nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori*" i soggetti abilitati ^{deve} "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" non vuole significare che i soggetti abilitati devono sempre informare i clienti di tutto ciò che può risultare di loro interesse, ma solo che, nei limiti in cui quei soggetti hanno un obbligo di informazione verso il cliente, in dipendenza anche del tipo di rapporto con

lo stesso, tale obbligo deve essere adempiuto “*sempre*” in modo che i clienti risultino adeguatamente informati.

Il regolamento conferma questa interpretazione della legge. Il II co. dell’art. 28 di detto regolamento regola l’obbligo informativo a carico dell’intermediario precedentemente all’effettuazione dell’operazione richiesta dal cliente (“*Gli intermediari autorizzati non possono effettuare ... operazioni ...*”), ed il riferimento alle operazioni di disinvestimento non vale come conferma della tesi del primo giudice, ma si spiega semplicemente col fatto che l’operazione richiesta dal cliente può ben essere un’operazione non di investimento, ma di disinvestimento. Il III e IV co. di detto articolo stabiliscono gli obblighi informativi degli intermediari autorizzati successivamente alle operazioni di investimento e non confermano la tesi del primo giudice, avendo ad oggetto certi livelli raggiunti delle perdite subite dal cliente.

Va poi rilevato che l’attore non specifica quali informazioni la banca avrebbe omesso di dargli in violazione dell’obbligo effettivamente a suo carico ex art. 28 II co. del regolamento del tuf. Ma, indicando come evento prodotto dalla lamentata violazione, fonte dei danni di cui chiede il risarcimento, l’effettuazione dei tre acquisti di titoli argentini, deve dedursi che egli lamenta che la banca non l’abbia informato che non era conveniente effettuare quegli acquisti.

Una tale informazione in effetti non è stata data dalla banca. E si deve riconoscere, come affermato dall’attore, che è onere della banca ex art. 23 VI co. tuf di provare di avere agito con la “*specifica diligenza richiesta*” (ciò che del resto appare coerente coi principi di cui agli artt.

1176 e 1218 c.c.) nell'adempimento degli obblighi informativi che su di essa gravavano.

Dovendosi però la diligenza della banca nell'adempimento dell'obbligo informativo valutare, secondo un principio generale (cfr. T. Trani, 10-06-2005 in un caso simile a quello di specie), *ex ante*, e cioè in base alle conoscenze che la banca aveva o poteva procurarsi agendo ancora con l'ordinaria diligenza, sembra diversi riconoscere che, in base alle informazioni di cui la banca poteva disporre alla data degli acquisti contestati, la mancata informazione *de qua* non può imputarsi a sua negligenza, e cioè in definitiva a sua colpa.

E' fatto notorio che il *default* della Stato argentino era sfuggito alle principali agenzie di rating. Ne è conferma l'addebito fatto nel dibattito pubblico a dette agenzie di non avere, appunto, saputo prevedere quel *default*.

L'attore invero neppure contesta l'affermazione della banca che il rating dei titoli argentini fosse, non solo nel 1999 e nel 2000, ma anche nel gennaio del 2001, in cui si pone l'ultimo degli acquisti contestati, lo stesso del suo primo acquisto, precedente quelli contestati e che aveva avuto buon fine anche per il rimborso del capitale, e cioè BB secondo Standard and Poor's, che connota la fascia più sicura della c.d. categoria speculativa. E' quanto del resto afferma lo stesso primo giudice, salvo il riferimento all'anno 2001 di una rating D che in realtà si colloca ben oltre il 23-1-01, data dell'ultimo acquisto in contestazione.

Le cose non cambiano sostanzialmente considerando il rating di altre agenzie. Il rating secondo Moody's B1 riferito dal primo giudice sarà

poi B2 (rating che esclude “*il pericolo di insolvenza a breve termine*” secondo la valutazione dell’agenzia) fino al 4-6-01 e passerà a B3 (con un pericolo di insolvenza del 7,5%) solo il 13-7-01: ancora successivo evidentemente è il rating Ca di cui parla il primo giudice, riferendolo genericamente all’anno 2001. Il rating secondo Fitch BB di cui parla il primo giudice (e che valeva sin dal 3-12-97) diventerà BB- e poi B+ il 20-3-01: evidentemente successivo il rating DDD, che esprime l’insolvenza, che il primo giudice riferisce genericamente al 2001.

Fino agli inizi del 2001 in realtà il rating dei titoli argentini era quello proprio di titoli di stato di paesi cd. emergenti, a rischio notevole, ma proprio per questo con rendimento elevato, senza però alcuna previsione di *default*, del resto molto raro quanto ai titoli di stato. Il rating è andato peggiorando nel corso del 2001 ma il *default* è stato “*previsto*” solo nell’imminenza dello stesso.

Appare perciò assurdo imputare alla banca di non avere previsto, negli anni dal 1999 all’inizio del 2001, il *default* della Stato argentino, che neanche le agenzie internazionali di rating avevano saputo prevedere per buona parte del 2001.

L’attore avrebbe potuto esigere dalla banca solo informazioni sull’(apparente) minore rischio che i titoli argentini comportavano. Ma di tali informazioni egli non aveva alcun bisogno perché, al di là dell’informativa contenuta nel documento su rischi generali consegnatogli all’atto della stipula del contratto quadro, si trattava degli stessi rischi che avevano comportato il primo acquisto di quei titoli, in ordine al quale egli nessun addebito di omessa informazione muove alla banca, e che, come s’è

detto, era andato a buon fine anche quanto al rimborso del capitale; ed anzi si trattava di rischi del tutto analoghi a quelli comportati dai moltissimi altri titoli di paesi cd. emergenti nei quali l'attore, come risulta dalla incontestata descrizione del suo portafoglio, aveva investito cospicue somme ed anche per i quali l'attore non ha mai formulato alcun addebito di inadeguata informazione alla banca: rischi di cui l'attore doveva esser ben consapevole per le qualità professionali evidenziate dalla banca.

Anche ammesso perciò che la banca non abbia fornito in ordine agli acquisti in contestazione alcuna specifica informazione ulteriore rispetto a quella data alla stipula del contratto quadro col documento sui rischi generali, a tale omissione non può attribuirsi l'effetto di avere indotto l'attore ad effettuare i detti acquisti. E da presumere infatti, per quanto sopra detto, che l'attore avrebbe egualmente ordinato quegli acquisti, corrispondendo il contenuto di quelle ulteriori informazioni, quali la banca avrebbe potuto dare con la diligenza professionale da essa all'epoca esigibile, a quanto era già oggetto di piena conoscenza da parte di esso attore.

Da quanto detto consegue anche che gli investimenti per cui è causa sono da ritenere, contrariamente all'affermazione dell'attore (che del resto avrebbe l'onere probatorio sul punto: cfr. T. Roma, 07-11-2007) seguita dal primo giudice, adeguati al profilo di investitore dell'attore - per come, nonostante il suo rifiuto di dare informazioni sul suo conto, egli poteva essere conosciuto dalla banca (questa, come s'è detto, era a conoscenza della elevata qualificazione professionale dell'attore e delle anzidette modalità di gestione del suo portafoglio che devono presumersi, in difetto

di una prova contraria, corrispondenti alla consapevole volontà dell'attore)
- sotto tutti i profili rilevanti: per tipologia e oggetto (acquisto di titoli di stato di paesi cd. emergenti), frequenza (si tratta di un tipo di investimento non esclusivo, ma frequente per l'attore) e per dimensione (si tratta, secondo il rilievo della banca, di una quota modesta della massa di investimenti nel tipo di titoli in discorso).

Affermata l'adeguatezza delle operazioni viene meno il presupposto dell'ulteriore (ed ultima) inadempienza ascritta alla banca dal primo giudice, quella di avere, in violazione dell'art. 29 III co. del regolamento del tuf, dato esecuzione ad ordini inadeguati dell'attore senza un (ulteriore) specifico formale ordine di questi.

Esclusa ogni violazione imputabile alla banca, va esclusa ogni sua responsabilità, di natura contrattuale come s'è detto, e vanno perciò ritenute infondate le pretese attoree, anche qualificate in termini di mere pretese risarcitorie.

In riforma dell'appellata sentenza vanno perciò rigettate anche le domande attoree accolte dal primo giudice.

9. L'oggettiva incertezza delle questione appare equo motivo per compensare integralmente le spese d entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in parziale riforma della sentenza 12-6/12-8-06 del Tribunale di Orvieto,
appellata in via principale dalla Cassa d Risparmio di Orvieto spa ed in via
incidentale da ██████████.

- rigetta anche le domande di ██████████ accolte dal primo giudice;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Perugia, 28-1-2010

Il consigliere estensore

Dott. Salvatore Ligori

Il Presidente

Dott. Sergio Matteini Chiari

S. Ligori

S. Matteini Chiari

CANCELLIERE - C/1
Francesca Falocci

CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
il 29.1.2010
Il Cancelliere Ct
Francesca Falocci

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€3,54
TRE/54

Entrate

00000389 0000030C WDDG1004
00047641 24/06/2010 11:53:07
0001-00010 A50B881264747811
IDENTIFICATIVO: 01082519215356

0 1 08 251921 535 6

Corte di Appello di Perugia
SPECIFICA
L. ZAGARELLI
LAZIO

DATA RELASIO CORTE

Corte di Appello di Perugia
SPECIFICA
LAVI x MC x Con

Felice
34/12/70
21/10/10
FF

DATA RELASIO CORTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,16
QUATTRODCI/16

Entrate

00000389 0000030C WDDG1001
00048919 10/08/2010 15:33:54
0001-00010 5DC86A261140383
IDENTIFICATIVO: 01082519220441

0 1 08 251922 044 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€17,70
DICIASSETTE/70

Entrate

00031374 00006644 WDRH001
00271306 21/10/2010 11:24:04
0001-00010 A02688ED495414E3
IDENTIFICATIVO: 010825192242647

0 1 09 224264 264 7



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dell'Avv. P. Feliziani (x uso ricorso per opposizione)
nell'interesse di Casse di Risparmio di Inviato SPA

Perugia, 26.10.10

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Dr. Massimo MANFRÈ



PER DIRITTI DI
ESATTI12.70..... (PER N. 1 COPIE)
dall'Avv. Feliziani
Perugia, 26.10.10

IL CANCELLIERE C1
Dr. Massimo MANFRÈ

